

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 19 LUGLIO 1993

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 29/2

Statuto del Comune di San Martino del Lago (CR)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 agosto 1991 con deliberazione n. 16.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 30 agosto 1992 - n. 10884.

STATUTO**Capo I
Principi fondamentali***Art. 1
Il Comune*

1. Il Comune è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e è sede del Decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle Legge e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie - Esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

*Art. 2
Il territorio, la sede, lo stemma*

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 10,27. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti: dal nucleo Capoluogo di San Martino del Lago e dalla Frazione di Cà dé Soresini, e confinanti a nord Comuni Cà d'Andrea e Voltido, a sud Comune Scandolara Ravara, a est Comune di Solarolo Rainerio, a ovest Comune di Cingia de Botti.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.

3. La sede del Comune è fissata in Via Roma n. 1. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma o del gonfalone del Comune sono da determinare ai sensi di legge. Le determinazioni dello stemma e del gonfalone verranno fatte dal Consiglio comunale con apposita deliberazione senza che questo comporti modifiche allo Statuto.

5. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

*Art. 3
I principi di azione, di libertà, di eguaglianza,
di solidarietà, di giustizia, di associazione*

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle Istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

**Capo II
Funzioni, compiti e programmazione e potestà regolamentare***Art. 4
Le funzioni del Comune*

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative

che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge Statale o Regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

*Art. 5
I compiti del comune per i servizi
di competenza statale*

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

*Art. 6
La programmazione*

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

*Art. 7
I regolamenti comunali*

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formato ed approvato dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificare e di abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento Autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. I regolamenti dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo sono pubblicati per 15 giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

**Capo III
Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare***Art. 8
Partecipazione*

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi; nonché ai documenti e agli atti secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento;

b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;

c) valorizza le libere forme associative;

d) promuove organismi di partecipazione.

*Art. 9**Informazione e diritti dei cittadini*

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza ed entro tempi certi definiti dal Regolamento.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia, nonché ai documenti ed agli atti.

4. Il regolamento disciplina l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

*Art. 10**Tutela delle situazioni giuridiche soggettive*

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive, il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;

b) presentare memorie scritte o documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare e di darne risposta secondo i termini e le modalità stabilite nel relativo regolamento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

*Art. 11**Libere forme associative*

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi, nonché ai documenti ed agli atti;

b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate iscritte in appositi elenchi comunali devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.

5. Sull'accogliibilità delle domande si pronuncia, adottando specificato atto deliberativo, la Giunta comunale, sentito il parere della conferenza dei capigruppo.

*Art. 12**Organismi di partecipazione*

1. Il Comune adotta ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò avviene, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti sono costituiti:

a) per materie ed attività specifiche;

b) su base territoriale: Comitati di frazione.

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche vengono istituiti mediante adozione da parte del Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscono composizione, compiti e durata.

5. I Comitati di Frazione vengono istituiti, mediante adozione di apposito Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 13.

Art. 13

1. I Comitati di Frazione sono costituiti solo nei centri abitati separati dal Capoluogo.

2. Ad essi, sono assegnati i seguenti compiti:

a) espressione di pareri da richiedersi obbligatoriamente prima dell'adozione dei relativi atti amministrativi sul bilancio di previsione e la realizzazione di opere pubbliche o servizi interessanti la Frazione;

b) formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della Frazione.

3. Il Regolamento dei Comitati di Frazione ne stabilisce:

a) i confini territoriali;

b) il numero di componenti compreso tra un minimo di tre e un massimo di sette e le modalità per la loro elezione o nomina;

c) le modalità per l'elezione del presidente;

d) le procedure per lo svolgimento dei compiti assegnati;

e) la durata.

4. La funzione di Presidente o componente del Comitato di Frazione è gratuita, ed è incompatibile con altre cariche elettive comunali.

*Art. 14**L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte*

1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono recare in calce la firma autenticata nelle forme di legge.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Delle istanze, petizioni, proposte, e delle relative risposte, è inviata copia, a cura del Segretario comunale ai capigruppo consiliari.

*Art. 15**Referendum consultivi*

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consenti-

to indire referendum consultivi, salve le limitazioni di cui al successivo punto 10.

2. Il referendum è indetto su richiesta:

a) del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) del 20% dei cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.

3. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.

4. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una commissione di tre esperti in materie giuridiche non residenti nel territorio del Comune e di cui almeno uno rappresentativo della minoranza consiliare nominati dalla Giunta sentita la conferenza dei capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del Referendum stesso.

5. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.

6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;

b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;

c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.

7. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di Referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.

8. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione di 3 esperti di cui al precedente comma 4, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

9. L'ammissibilità o meno del Referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dal Consiglio comunale mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario e del parere espresso dalla suddetta commissione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.

10. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto alla partecipazione alla votazione, altrimenti dichiarato respinto.

11. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) insufficienza del numero di firme valide;

b) incompetenza comunale in materia;

c) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito;

d) atti intesi a pregiudicare o discriminare le minoranze etniche e religiose;

e) rette, tariffe, imposte e tasse eccezione fatta per tasse di scopo;

f) bilanci preventivi e consuntivi;

g) appalti e concessioni;

h) provvedimenti inerenti il personale comunale;

i) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine revocche e dimissioni e decadenze;

l) revisioni allo statuto.

12. Qualora il referendum sia deciso dal Consiglio comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincide con altre operazioni di voto.

13. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.

14. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

15. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

16. Non possono essere indetti più di due referendum nel corso dello stesso anno. Nel caso di più richieste, tra quelle ritenute ammissibili si procederà alla consultazione referendaria seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse richieste.

17. Dichiarato valido il referendum, per la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale dovrà pronunciarsi entro 90 giorni sull'oggetto del referendum.

Capo IV Ordinamento strutturale - organi istituzionali - disposizioni generali

Art. 16

Organi

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 17

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, esercita la potestà e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge, che ne regola l'adozione, la durata e le composizioni.

2. Le sue funzioni sono regolate dal presente statuto.

Art. 18

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo e di amministrazione del Comune; realizza il programma di governo approvato dal Consiglio enucleando gli obiettivi da perseguire nella gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale; svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 19

Il Sindaco

1. Il Sindaco è presidente del Consiglio e della Giunta, capo del governo locale, rappresentante del Comune, Ufficiale del Governo nel Comune.

Capo V I consiglieri comunali

Art. 20

Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 21

Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato moti-

vo non intervengono a un'intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio e su istanza di qualunque elettore del Comune dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Il Prefetto la può promuovere.

*Art. 22
Poteri del consigliere*

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri in carica al Comune.

*Art. 23
Dimissioni del consigliere*

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco che le comunica al consiglio comunale nella sua prima riunione, per la presa d'atto. Hanno efficacia dalla presa d'atto del consiglio.

2. Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere al Comitato regionale di controllo di prendere atto delle sue dimissioni.

3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto, di cui ai precedenti commi 1 e 2.

*Art. 24
Consigliere anziano*

1. È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e a parità di voti il più anziano di età.

*Art. 25
Gruppi consiliari*

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Capo VI Il Consiglio comunale

*Art. 26
Il Consiglio comunale. Poteri*

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne verifica l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

*Art. 27
Competenza del Consiglio*

1. Per quanto riguarda la competenza del Consiglio si

richiama l'articolo 18 del presente Statuto e in particolare l'articolo 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Esse competenze sono specifiche ed esclusive, ma vanno comunque lette attraverso il comma 1 dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

*Art. 28
Prima adunanza*

1. Nella prima adunanza del nuovo Consiglio comunale si procede alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli assessori, ai sensi dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

5. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli art. 34 e 35 del presente Statuto.

6. Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e degli assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali sostituzioni dei consiglieri.

*Art. 29
Convocazione del Consiglio comunale*

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Il Consiglio può essere convocato, sempre dal Sindaco, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In questo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, provvede, previa diffida, il Prefetto.

3. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

4. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'esame e l'approvazione del conto dell'amministrazione dell'anno precedente, in seguito alla relazione del Collegio dei revisori (o del Revisore), e per l'esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo. Il Consiglio comunale può riunirsi straordinariamente.

5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Al Sindaco è riservata la potestà di variare l'ordine del giorno della sessione con i limiti di cui al seguente capoverso. Il ritiro di argomenti dell'ordine del giorno, può essere semplicemente comunicato nella stessa seduta consiliare, per le aggiunte è d'obbligo l'avviso scritto almeno 24 ore prima della seduta, salva la capacità di differire al giorno seguente o ad altra seduta già programmata, la discussione degli oggetti aggiuntivi, su richiesta della maggioranza di consiglieri presenti.

*Art. 30
Ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

*Art. 31
Consegna dell'avviso di convocazione*

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notifi-

cato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, o a quello espressamente eletto dai consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno della sessione, salvo il disposto di cui al comma 6 dell'art. 30.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile, per quanto riguarda il computo dei termini.

Art. 32

Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione elencate nell'ordine del giorno saranno depositate in Segreteria in apposite cartelle, con tutta la documentazione ritenuta opportuna e con i prescritti pareri, almeno 24 ore prima della seduta nella quale si tratterà l'argomento.

Art. 33

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale; però alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.

2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 34

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se la proposta non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 35

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 36

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 37

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, le modalità di nomina.

3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco, gli assessori e il Segretario hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi di amministrazione attiva, rimane ad esse attribuito il parere consultivo non vincolante, eccezionalmente obbligatorio secondo quanto disporrà l'apposito regolamento in materia.

Art. 38

Commissioni d'inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 39

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 40

Verbali

1. I verbali del Consiglio comunale saranno sottoposti alla lettura ed approvazione del Consiglio nelle sedute successive.

2. Essi riporteranno la sottoscrizione del Presidente, del Consigliere anziano e del Segretario comunale.

LA GIUNTA COMUNALE ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

Art. 41

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di n. 4 Assessori. Non possono essere eletti in carica di assessore cittadini non consiglieri.

Art. 42

Elezione del Sindaco e degli assessori

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono convocate e presiedute dal consigliere anziano. La prima convocazione sarà disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

2. Il Sindaco e gli assessori sono eletti dal Consiglio comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di assessore.

3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:

a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore ed illustrate dai candidati alla carica di Sindaco; le proposte con l'allegato documento devono essere depositate presso la segreteria del Comune, nelle ore d'ufficio, almeno 24 ore prima della seduta;

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; verranno sottoposte al voto tutte le proposte nell'ordine di presentazione, salvo ritiro, espresso in sede consiliare.

5. A tal fine, sono indette tre successive serie di votazioni, da tenersi in distinte sedute, disposte in giorni diversi l'una dall'altra, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. L'ordine di votazione seguirà quello di discussione e le votazioni si interromperanno non appena una delle proposte ottenga la maggioranza di cui al comma 4.

6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, il Consiglio viene sciolto, a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

Art. 43

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 44

Durata in carica - surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicesindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto. Il termine di dieci giorni per la convocazione del Consiglio decorre dalla data in cui si è verificata la vacanza.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, le relative funzioni vengono assolve dal Sindaco o da altro assessore.

4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva all'evento, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica. L'elezione - da tenersi a scrutinio palese - avviene con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco o altro assessore incaricato dal Sindaco ne assume le funzioni.

6. Il Vicesindaco viene designato dal Sindaco il quale peraltro, distribuisce gli incarichi tra i vari assessori dopo aver sentito la Giunta.

Art. 45

Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporanea-

mente dalla carica, in casi di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo sindaco e di nuovi assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione, con la precisazione, per gli assessori, che votano solo se fanno parte del Consiglio.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 46

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto, con lettera indirizzata al Sindaco o al Segretario comunale nonché acquisite al protocollo comunale. Copia della lettera di dimissioni è immediatamente trasmessa al consigliere anziano e al Prefetto.

3. Entro dieci giorni dalla data di protocollo del comune della lettera di dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio comunale per la presentazione al consiglio delle stesse. In caso di mancata convocazione vi provvede il Consigliere anziano. Le dimissioni possono essere ritirate, purché ciò avvenga prima dell'elezione del nuovo Sindaco e Giunta.

4. Il termine dei 60 giorni, di cui all'art. 39 comma 1 lettera b.n.1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, decorre dalla data di presentazione delle dimissioni.

5. Per l'elezione del nuovo esecutivo si applicano i disposti di cui all'art. 43 del presente statuto e dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Il termine di 10 giorni per la convocazione della seduta consiliare e il termine di 60 giorni per l'elezione, decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta, e con essa il Sindaco.

Art. 47

Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 45, comma 2, del presente Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza di singoli asses-

sori il Sindaco proporrà la sostituzione a termine dell'art. 45, comma 4, del presente Statuto.

Art. 48

Revoca di singoli componenti la Giunta e loro sostituzione

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta scritta del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

4. Per la sostituzione dei singoli assessori, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 45 del presente Statuto.

ATTRIBUZIONI FUNZIONAMENTO

Art. 49

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. Gli assessori possono essere preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei, su delega del Sindaco.

3. All'inizio del mandato il Sindaco procederà a conferire ad uno degli assessori le funzioni vicarie di Vicesindaco. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

Art. 50

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.

2. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 51

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Alle sedute della Giunta può essere invitato, senza diritto al voto, il Revisore dei Conti.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 42 del presente Statuto.

6. Le delibere della Giunta riportano la sottoscrizione del Presidente, del segretario e dell'Assessore più anziano di età fra i presenti.

Capo VII Il Sindaco

Art. 52

Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 53

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali in ordine all'attività di indirizzo o di controllo dei risultati;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

m) svolge, quale ufficiale del Governo, le funzioni attribuitegli dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Capo V

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 54

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Compete al Consiglio comunale con appositi atti amministrativi:

a) approvare il Regolamento Organico del personale e la relativa dotazione organica;

b) disciplinare l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione entro i limiti di classificazione del Comune stabiliti da leggi e regolamenti vigenti; l'accesso al rapporto d'impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all'esercizio dei diritti fondamentali.

2. Tali atti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari responsabili.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del codice Civile oppure di altro valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.

5. Il Regolamento infine prevede le modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

6. È istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 55

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito Albo Nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.

4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e può adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

5. Spettano inoltre al Segretario la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e, con le modalità stabilite dal Regolamento, la stipulazione dei contratti.

6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipulazione di un contratto il medesimo deve essere rogato da un notaio designato dall'Amministrazione.

7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 56

I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'Ufficio interessato nonché al responsabile della Ragioneria.

2. Tali pareri preliminari in mancanza di responsabili del servizio sono fatti propri dal Segretario comunale che ne risponde nei limiti delle sue competenze.

3. Il Segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell'atto.

4. Il parere sulla legittimità della deliberazione deve essere espresso dal Segretario anche quando è direttamente interessato, incombendo solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell'oggetto.

Art. 57

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia o in concessione a terzi, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

b) consorzi apposti tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

c) istituzioni sulla modalità di gestione di servizi sociali.

4. Le decisioni sulla modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.

Art. 58

Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 59

I consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consorzio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 58, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

5. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli enti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 60

Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

6. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 61

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente delle Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici Nazionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regione, delle Province o dei Comuni.

Art. 62

Unione di comuni

1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni vicini, appartenenti alla stessa Provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, può essere costituita una Unione di Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. Può anche far parte dell'Unione un solo Comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il Regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegniati.

4. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Il Regolamento può prevedere che il Consiglio sia espressione dei Comuni partecipanti alla Unione e ne disciplina le forme.

5. Il Regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tal caso, qualora la legge regionale lo preveda, sarà istituito il Municipio secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora non si pervenga alla fusione, l'Unione è sciolta.

7. All'unione di Comuni competono le tasse, le tariffe ed i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di Comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni.

9. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo

dieci anni dalla costituzione l'Unione di Comuni viene costituita in Comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei Comuni dell'Unione.

Capo VI

Collaborazione tra Comune e provincia

Art. 63

I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della Legge Regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può – ove lo ritenga utile e necessario – sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 64

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della Legge Regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Capo VII

Finanza e controllo di gestione

Art. 65

Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di Legge.

2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 66

Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario comunale.

Art. 67

Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:

a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma I, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente - Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario comunale.

Art. 68 Contabilità

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. La Giunta comunale determina il Piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.

3. Il responsabile del servizio effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 69 Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati relativi rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 70 Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Non è eleggibile alla carica di Revisore del Conto:

a) chi è stato Amministratore del Comune nell'ultimo triennio;

b) chi ha rapporti di prestazione d'opera retribuibile col Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;

c) chi è parente o affine entro il 4° grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;

d) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

4. Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore del Conto, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.

5. L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare la causa. Diversamente il Consiglio comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca di Revisore del Conto.

6. Il Revisore del Conto provvede:

a) a collaborare con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;

b) a controllare l'Amministrazione del Comune, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, a verificare che alle risultanze di questa corrispondano il bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo;

c) ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del Conto Consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di Legge ed al Regolamento di contabilità;

d) a controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà; le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse entro 10 giorni al Sindaco ed al Segretario, i quali possono chiedere al Revisore del Conto chiarimenti ed ulteriori informazioni;

e) a presentare relazione scritta alla Giunta comunale, nel luglio di ogni anno, sull'andamento della gestione, formulando proposte tendenti al miglioramento dei risultati ed a una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

f) a presentare relazione scritta alla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno sull'andamento del bilancio di competenza nonché sulla realizzazione dei residui;

g) a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del Codice Civile).

8. Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.

9. Nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni di impulso e proposte il Revisore può:

a) suggerire parametri e metodi per migliorare le forme di controllo economico della gestione;

b) dare valutazioni e giudizi sulla scelta delle fonti ipotizzate per la copertura finanziaria delle spese di investimento e sulla struttura dei Piani finanziari;

c) dare valutazioni circa le modalità di calcolo delle tariffe dei servizi.

10. Gli accertamenti ed i rilievi del Revisore devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

11. Il Revisore del Conto cessa dall'incarico per dimissioni, morte decadenza o revoca - La revoca è pronunciata dal Consiglio comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.

Capo VIII Norme finali transitorie

Art. 71 Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 72 Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 73
Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'art. 59, comma 2, della legge 142/90.

3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge 142/90 e dallo Statuto (esclusi il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti) restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone la Legge 142/90 e lo Statuto.